

Bruxelles, 20 giugno 2023
(OR. en)

10902/23

PECHE 251
DELECT 83
UK 136

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	19 giugno 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2023) 3812 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 19.6.2023 sull'attuazione degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, conformemente all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, per quanto riguarda lo spinarolo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2023) 3812 final.

All.: C(2023) 3812 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 19.6.2023
C(2023) 3812 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 19.6.2023

sull'attuazione degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, conformemente all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, per quanto riguarda lo spinarolo

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'Unione europea (UE) e il Regno Unito hanno esercitato i rispettivi obblighi consultandosi reciprocamente al fine di fissare le possibilità di pesca per gli stock condivisi per il 2023, in quanto parti dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA)¹. La posizione dell'Unione in tale consultazione si è basata: i) sull'articolo 498, paragrafi 2, 4 e 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; ii) sugli obiettivi e i principi di cui agli articoli 2, 3, 28 e 33 del regolamento relativo alla politica comune della pesca (PCP)²; iii) sugli articoli 4 e 5 dei piani pluriennali per le acque occidentali³ e per il Mare del Nord⁴; nonché iv) sulla decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle consultazioni con il Regno Unito per concordare i totali ammissibili di catture⁵. Conformemente all'articolo 494, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'UE ha basato la sua posizione sui migliori pareri scientifici disponibili, principalmente quelli forniti dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM).

Tali consultazioni sono state condotte, da parte dell'UE, dalla Commissione in coordinamento con il Consiglio. Il Parlamento europeo è stato opportunamente informato.

Il 16 dicembre 2022 l'UE ha concordato con il Regno Unito la fissazione di un gran numero di totali ammissibili di catture (TAC) per il 2023 per gli stock gestiti congiuntamente elencati nell'allegato 35 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. L'accordo di principio è stato stabilito nel verbale scritto per il 2023, che è stato approvato dal Consiglio il 20 dicembre 2022 e firmato dal capo delegazione del Regno Unito e dal rappresentante della Commissione a nome dell'UE, conformemente all'articolo 498, paragrafo 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e in linea con la decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio⁶.

Lo spinarolo, in quanto stock gestito congiuntamente con il Regno Unito, è stato oggetto delle consultazioni. Mentre tra il 2010 e il 2022 tutte le attività di pesca mirate di questo stock sono state vietate, il parere del CIEM per il 2023 ha indicato la possibilità di riaprire la pesca. L'UE

¹ Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10).

² Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

³ Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).

⁴ Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).

⁵ Decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio, del 22 ottobre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito per concordare i totali ammissibili di catture (GU L 378 del 26.10.2021, pag. 6).

⁶ Verbale scritto delle consultazioni in materia di pesca tra il Regno Unito e l'Unione europea per il 2023: [EU-UK for 2023 \(europa.eu\)](https://eu-uk-for-2023.europa.eu).

e il Regno Unito hanno pertanto convenuto, nell'ambito delle consultazioni, di eliminare lo spinarolo dall'elenco delle specie vietate e di prendere in considerazione la totalità delle catture raccomandate per stabilire i TAC per il 2023, suddivisi nei tre TAC storici relativi a tale stock (DGA/03-A, DGS/2AC4-C e DGS/15X14).

Al fine di proteggere una componente dello stock particolarmente vulnerabile alla mortalità per pesca, l'Unione e il Regno Unito hanno concordato un'ulteriore misura precauzionale per scoraggiare le attività di pesca diretta di concentrazioni di femmine mature. A tal fine l'Unione e il Regno Unito hanno convenuto di introdurre una dimensione massima di 100 cm. In linea di principio ciò non dovrebbe incidere sul livello complessivo dei rigetti di spinarolo, in quanto è possibile evitare la cattura di esemplari al di sopra della taglia massima evitando la pesca mirata di concentrazioni di femmine riproduttrici.

La misura è stata introdotta per la prima volta nel diritto dell'Unione attraverso l'allegato IA del regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio⁷ trattandosi di una misura funzionalmente collegata al TAC per lo stock, in quanto senza tale misura il livello del TAC da solo non garantirebbe una protezione sufficiente delle femmine da riproduzione, che costituiscono una parte particolarmente vulnerabile della popolazione.

Il presente atto delegato mira a un'applicazione più stabile delle misure chiarendo l'applicazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013⁸ alle catture di spinarolo di taglia superiore a 100 cm, conformemente agli obblighi internazionali dell'Unione concordati nell'ambito delle consultazioni con il Regno Unito e al fine di garantire parità di condizioni per i pescatori dell'Unione.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il 5 aprile 2023 sono stati consultati gli esperti degli Stati membri in una riunione svoltasi a Bruxelles. Poiché l'atto delegato si basa sul potere conferito dall'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1380/2013 e non costituisce una nuova iniziativa strategica, non è stato necessario procedere a una valutazione di impatto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1380/2013 stabilisce un obbligo di sbarco in base al quale tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura e, nel Mediterraneo, anche le catture di specie soggette alle taglie minime di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006, sono portate e mantenute a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti di pesca.

L'articolo 15, paragrafo 2, dello stesso regolamento precisa che l'obbligo di sbarco non pregiudica gli obblighi internazionali dell'UE.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di garantire il rispetto degli obblighi internazionali dell'UE e garantire in tal modo la certezza del diritto.

⁷ Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio del 30 gennaio 2023 che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1) <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/194/oj>.

⁸ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Il presente atto delegato chiarirà l'applicazione dell'obbligo di sbarco in relazione a un obbligo concordato a livello internazionale tra l'UE e il Regno Unito durante le consultazioni annuali in materia di pesca.

In particolare, il presente atto delegato chiarirà che per le catture di spinarolo di taglia superiore a 100 cm continueranno ad applicarsi le regole relative ai rigetti.

Base giuridica

Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 19.6.2023

sull'attuazione degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, conformemente all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, per quanto riguarda lo spinarolo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio⁹, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 aprile 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/689 relativa alla conclusione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, dall'altra ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione")¹⁰. L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è entrato in vigore il 1° maggio 2021.
- (2) A norma dell'articolo 498, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, le parti svolgono consultazioni con cadenza annuale per concordare, entro il 10 dicembre di ogni anno, i totali ammissibili di catture (TAC) per l'anno successivo per gli stock elencati nell'allegato 35 dell'accordo. Tali consultazioni possono riguardare anche le ulteriori questioni di cui all'articolo 498, paragrafo 4, dell'accordo, tra cui l'elenco degli stock per i quali è vietata la pesca, la determinazione dei TAC per qualsiasi stock non elencato nell'allegato 35 o nell'allegato 36 e le quote rispettive di tali stock, nonché le misure di gestione della pesca.
- (3) L'Unione conduce le consultazioni annuali in linea con gli obiettivi e i principi di cui agli articoli 2, 3, 28 e 33 del regolamento (UE) n. 1380/2013, agli articoli 4 e 5 dei piani pluriennali per le acque occidentali¹¹ e il Mare del Nord¹² e alla decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio¹³.

⁹ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

¹⁰ GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

¹¹ Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).

- (4) Durante le consultazioni annuali la posizione dell'Unione si è basata sui migliori pareri scientifici disponibili, principalmente quelli forniti dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), conformemente all'articolo 494, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
- (5) Il verbale scritto che documenta gli accordi conclusi tra le parti a seguito di tali consultazioni è redatto e firmato dai capi delegazione delle parti conformemente all'obbligo di cui all'articolo 498, paragrafo 6, di tale accordo.
- (6) Il 16 dicembre 2022 l'Unione ha concordato con il Regno Unito la fissazione di un cospicuo numero di TAC per il 2022 per gli stock elencati nell'allegato 35 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. L'esito delle consultazioni è stato riportato nel verbale scritto¹⁴, che è stato approvato dal Consiglio il 20 dicembre 2022 e firmato dal capo delegazione del Regno Unito e dal rappresentante della Commissione a nome dell'Unione, conformemente all'articolo 498, paragrafo 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e alla decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio.
- (7) Lo spinarolo (*Squalus acanthias*) è uno stock gestito congiuntamente dall'Unione e dal Regno Unito. Nel corso delle consultazioni annuali l'Unione e il Regno Unito hanno convenuto che, in considerazione della valutazione sul miglioramento dello stato dello stock di spinarolo, esso non dovrebbe più essere una specie vietata. I pertinenti livelli di TAC fissati in tale verbale scritto sono stati successivamente attuati nel regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio¹⁵.
- (8) L'Unione e il Regno Unito hanno inoltre convenuto che, al fine di proteggere una componente di questo stock particolarmente vulnerabile alla mortalità per pesca, è opportuno scoraggiare le attività di pesca diretta di aggregazioni di femmine mature. A tal fine l'Unione e il Regno Unito hanno convenuto di rispettare una taglia massima di cattura di 100 cm.
- (9) In attesa dell'adozione di tale taglia massima di cattura nel diritto dell'Unione conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la misura concordata con il Regno Unito è stata stabilita nell'allegato IA del regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio. La misura era funzionalmente collegata al TAC per lo spinarolo, in quanto senza tale misura il livello del TAC da solo non garantirebbe una protezione sufficiente delle femmine da riproduzione, che costituiscono una parte particolarmente vulnerabile della popolazione.

¹² Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).

¹³ Decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio, del 22 ottobre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito per concordare i totali ammissibili di catture (GU L 378 del 26.10.2021, pag. 6).

¹⁴ Verbale scritto delle consultazioni in materia di pesca tra il Regno Unito e l'Unione europea per il 2023: [EU-UK for 2023 \(europa.eu\)](https://euplatform.europa.eu/eu-uk-for-2023).

¹⁵ Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio del 30 gennaio 2023 che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).

- (10) Il presente regolamento intende escludere gli esemplari di spinarolo di taglia superiore a 100 cm dall'obbligo di sbarco, garantendo in tal modo che, se catturati accidentalmente, non siano danneggiati e siano immediatamente rilasciati in mare.
- (11) Il regolamento fornisce un quadro giuridico più stabile, data la natura temporanea delle misure adottate dal Consiglio che, a norma dell'articolo 59, lettera k), del regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, cesseranno di applicarsi alla data in cui diventa applicabile un atto delegato che introduce misure corrispondenti e disciplina il trattamento delle catture degli stock di taglia superiore a 100 cm.
- (12) Il presente regolamento garantisce il rispetto da parte dell'Unione dei suoi obblighi internazionali e crea certezza del diritto e parità di condizioni per i pescatori dell'Unione.
- (13) Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno un'incidenza diretta sulla conservazione dello stock, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.
- (14) Poiché le misure concordate nel verbale scritto tra l'Unione e il Regno Unito scadono il 31 dicembre 2023, anche il presente regolamento dovrebbe cessare di applicarsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento istituisce una deroga all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 ai fini dell'attuazione degli obblighi internazionali dell'Unione per quanto riguarda gli stock condivisi oggetto delle consultazioni in materia di pesca tenute tra il Regno Unito e l'Unione europea nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

Il presente regolamento si applica alle attività di pesca effettuate nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione in acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi.

Articolo 2

*Spinarolo (*Squalus acanthias*)*

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato pescare, tenere a bordo o trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, esporre o mettere in vendita, vendere o commercializzare esemplari di spinarolo di taglia superiore a 100 cm.

Se catturati accidentalmente, gli esemplari di spinarolo di taglia superiore a tale misura non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati in mare.

Articolo 3
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19.6.2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN